

INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:

a seguito del fallimento della società Mazzarella, esercente un'industria di laterizi nel comune di Montecorvino Pugliano (Salerno), gli operai e gli impiegati della stessa si erano costituiti nella cooperativa «Fornaci marzo 88» allo scopo di rilevarne e proseguirne l'attività, ai sensi della cosiddetta « legge Marcora »;

tale cooperativa, in società con le altre imprese primarie operatrici del settore, acquistava una cava di argilla già utilizzata dalla società Mazzarella su un'area di 24 ettari in località Parapoti del comune di Montecorvino Pugliano, nel cui ambito aveva progettato di localizzare il nuovo stabilimento;

non tenendo in alcun conto né la rilevanza del progetto né gli ingenti finanziamenti stanziati a favore dell'opera, sull'area della cava veniva ubicata una discarica di rifiuti di prima categoria, disponendosi l'occupazione in via di urgenza di circa 160.000 metri quadrati;

avverso gli atti di localizzazione e di espropriazione ai fini della realizzazione della discarica, la cooperativa «Fornaci marzo 88», contestualmente al comune di Montecorvino, promuoveva ricorso dinanzi al Tar della Campania, che emanava apposita sentenza di rigetto (n. 515 del 1990);

la cooperativa promuoveva quindi appello dinanzi alla IV sezione del Consiglio di Stato che, pronunciandosi in via definitiva con la decisione n. 197 del 3 febbraio 1998, depositata il 16 aprile dello stesso anno, accoglieva i motivi di appello, ponendo a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri (costituitasi in giudizio insieme al prefetto di Napoli) le spese sostenute dalla società appellante;

nonostante tale decisione abbia valore di *res iudicata*, la pubblica amministrazione non ha provveduto a garantirne l'esecuzione, consentendo la continuazione dell'attività di discarica, con grave pregiudizio per la salute e l'ambiente;

dalla vicenda segnalata emerge la grave illegittimità dell'operato sia della Presidenza del Consiglio dei ministri sia del prefetto di Napoli, in qualità di commissario delegato ex articolo 1 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 1994 e 7 ottobre 1994;

in particolare dalla sentenza del Consiglio di Stato emergono i seguenti elementi di valutazione:

a) l'incompetenza del prefetto di Napoli di adottare atti di natura espropriativa, con particolare riferimento al citato decreto di occupazione di urgenza così come si evince chiaramente dalla ricognizione dei poteri attribuiti a detto organo dalle richiamate ordinanze, che non contemplano potestà ablativo;

b) la Presidenza del Consiglio dei ministri ha inspiegabilmente ignorato la necessità e l'indifettibilità di individuare e di delimitare puntualmente i poteri conferiti dalle citate ordinanze;

c) la nomina del prefetto di Napoli quale commissario delegato e la sua sostituzione al commissario di Governo per gli interventi nel settore dello smaltimento dei rifiuti sono avvenute soltanto con l'ordinanza del 7 ottobre 1994, a dimostrazione del fatto che, prima di tale data, l'attività del prefetto si svolgeva in regime di *prorogatio*;

d) la proroga dello stato di emergenza è stata disposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, organo incompetente, ed appare priva del benché minimo requisito sia procedurale per potere essere qualificata quale nuova dichiarazione sia di fatto, in quanto solo al verificarsi della « catastrofe » possono attivarsi poteri eccezionali a mezzo dello strumento dell'emergenza;

e) la violazione dell'articolo 5, comma 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, contenente la prescrizione per cui le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti debbono contenere l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare, altresì fornendo un'adeguata motivazione;

f) il fondamento illegittimo della « discrezionalità » consentita al commissario delegato dall'articolo 2 dell'O.P.C.M. 11 febbraio 1994, in base al quale il suddetto commissario procede « adottando, ove necessario, anche provvedimenti in deroga alle seguenti norme (...) », in quanto l'inciso « ove necessario » configura la necessità quanto meno dall'esternazione di una motivazione — che non sia di mero stile — sull'esercizio della deroga;

g) gli unici organi abilitati ad adottare ordinanze *extra ordinem* con riferimento alla disciplina di cui alla legge n. 225 del 1992 sono il Presidente del Consiglio dei ministri ed il prefetto competente per territorio; eppure, in aperto contrasto con detta normativa, un terzo, il commissario straordinario, sfruttando l'abnorme delega di poteri conferitigli, si è arrogato il potere di adottare egli stesso ordinanze *extra ordinem*;

h) l'articolo 5, comma 4, della legge n. 225 del 1992 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa avvalersi di commissari delegati e che il provvedimento di delega debba indicare il contenuto, i tempi e le modalità del suo esercizio, non essendo consentita alcuna autonomia o discrezionalità agli organi delegati;

i) l'ultimo comma del citato articolo 5 prevede la trasmissione delle stesse ordinanze ai sindaci interessati per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 142 del 1990; tale attività non solo non è mai stata espletata ma addirittura tutte le garanzie di cui alla stessa legge n. 142 del 1990 sono state fatte oggetto di deroga, violando ancora una volta il dettato normativo;

l) la violazione degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge n. 225 del 1992, con

specifico riferimento all'articolo 5, in quanto quest'ultima norma, se in casi eccezionali consente l'esercizio di poteri altrettanto eccezionali, pone tuttavia un limite, prevedendo che tali poteri siano esercitati « nel quadro » delle previsioni contenute negli articoli 12 e successivi della stessa legge; nella fattispecie, in realtà, sono state disattese tutte le incombenze procedurali imposte dal richiamato quadro normativo;

m) l'incompetenza del prefetto di Napoli ad adottare atti incidenti su altra provincia, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 225 del 1992, in quanto, mentre l'esercizio dei poteri di attivazione delle procedure può essere ricondotto in capo al commissario delegato (prefetto di Napoli), non altrettanto può dirsi per i poteri in materia di esproprio, da realizzarsi nel preciso ambito provinciale (nel caso di specie dal prefetto di Salerno), ai sensi della normativa vigente, non derogata, ovvero « mal derogata » (confronta sentenza della Corte dei conti n. 28 del 1996 nonché la sentenza della Corte costituzionale 9 novembre 1992, n. 418, che ha considerato la legge 24 febbraio 1992, n. 225, non modificativa della ripartizione di competenze tra Stato e regioni;

n) i provvedimenti prefettizi hanno natura meramente esecutiva delle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri, e per cui giammai avrebbero potuto contenere previsioni in deroga a norme di legge;

o) l'assoluta illegittimità della deroga di norme che concorrono a determinare gli inderogabili principi generali dell'ordinamento, sancita dalla Corte costituzionale (sentenza n. 127 del 1995), tra le quali rientrano quelle attinenti al procedimento Via (valutazione di impatto ambientale) che, secondo le sentenze della stessa Corte (n. 219/84 e n. 151/86), costituisce una normativa di principi inderogabile, in quanto posta a salvaguardia di un bene supremo, il paesaggio, e, più in generale, dell'ambiente e della salute ambientale;

p) nel caso di specie, il commissario delegato, senza effettuare alcuna indagine e prescindendo da qualsiasi valutazione di impatto ambientale, ha ritenuto di localizzare la discarica nel raggio di 150 metri dalla sponda del fiume Parapoti, senza nemmeno sollecitare alcun intervento degli organi regionali —:

quali siano le ragioni per le quali la pubblica amministrazione non abbia posto in essere gli atti e le iniziative derivanti dall'obbligo di conformarsi alla pronuncia del Consiglio di Stato del 3 febbraio 1998, perpetuando un atteggiamento colpevole e deprecabile inerzia;

quali iniziative il Governo intenda assumere in questa direzione e, in particolare, quali atti intenda adottare al fine di pervenire con la massima tempestività alla chiusura della discarica di Montecorvino Pugliano;

se il Governo abbia consapevolezza dell'elevato livello del rischio ambientale costantemente alimentato dall'attività della discarica di Montecorvino Pugliano;

quali iniziative intenda assumere per individuare e perseguire responsabilità di enti o di soggetti il cui comportamento è stato considerato illegittimo dal Consiglio di Stato.

(2-01239)

« Malgieri ».

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, per sapere — premesso che:

come informa una nota d'agenzia si è dimesso il procuratore aggiunto di Reggio Calabria e coordinatore della DDIA reggina, dottor Salvatore Boemi, il quale aveva già spiegato queste sue decisioni in un dibattito nel corso del quale aveva lamentato l'insufficienza degli organici della magistratura calabrese e fatto riferimento « agli ostacoli politici, parlamentari e legislativi » che legherebbero le mani all'antimafia;

la decisione del dottor Boemi segue anche una sua dichiarazione sul *Corriere della Sera* del 20 giugno 1998 nella quale fa esplicito riferimento alla responsabilità del Ministro Guardasigilli e del Ministro dell'interno;

infatti, viene riportato dal quotidiano in questione quanto segue: « A Reggio Calabria ci sono sette pubblici ministeri oberati da 80 maxiprocessi. Una paralisi coincisa con le indagini sulle logge massoniche che fiancheggiano una 'ndrangheta mai così forte. Qui c'è un potere politico che non vuole essere sbugiardato... Da tre anni domandiamo rinforzi e nemmeno ci rispondono. Questa non è un'accusa generica: sto chiamando in causa il ministero di grazia e giustizia. A Rosarno ci sono 300 sorvegliati speciali che nessuno controlla. E il Viminale che fa? »;

da più tempo l'interrogante, in numerosi atti di sindacato ispettivo ed anche nel corso di dibattiti in aula ed in Commissione su provvedimenti legislativi, ha fatto esplicito riferimento alla insostenibilità della situazione calabrese, dove pezzi di territorio sono occupati dalle organizzazioni criminali;

le risposte del Governo sono state sempre evasive ed insufficienti; anzi gli atti posti in essere, come la direttiva del Ministro dell'interno, che di fatto vanifica i reparti speciali, sono eloquenti dell'assenza di una chiara strategia di contenimento e di contrasto alle organizzazioni criminose;

anche in occasione delle fughe di imputati o personaggi eccellenti (non sappiamo che fine hanno fatto le indagini per ritrovare Licio Gelli) il Governo ha evidenziato nel suo interno un'assoluta mancanza di capacità operativa ed ha messo in atto una logica che fa rimbalzare le responsabilità da un ministro ad un altro creando così ulteriore confusione con conseguenze negative;

le dimissioni del dottor Boemi pongono interrogativi ai quali bisogna dare

risposta, così come lo stesso dottor Boemi aveva posto con ulteriori interrogativi riferiti alla direttiva su richiamata del Ministro dell'interno;

occorre che il Parlamento sia posto nelle condizioni di conoscere a quali politici ed a quali parlamentari il dottor

Boemi si richiami nella nota di agenzia su menzionata —:

quali siano le valutazioni dei Ministri interpellati sulle dimissioni del dottor Boemi.

(2-01240)

« Tassone ».